REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 240		
Anno 45	10 ottobre 2014	N. 296

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI DEGLI STATUTI DI

UNIONE ALTO FERRARESE (FERRARA)

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)

18

2

UNIONE ALTO FERRARESE (FERRARA)

STATUTO UNIONE ALTO FERRARESE

UNIONE DEI COMUNI DI BONDENO, CENTO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO, SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA.

STATUTO

UNIONE ALTO FERRARESE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - COSTITUZIONE DELL'UNIONE

- 1. In attuazione del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali e delle Leggi regionali concernenti la disciplina delle forme associative degli enti locali, è costituta l'Unione denominata "**Unione Alto Ferrarese**" composta dai Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda.
- 2. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 3. La sede legale dell'Unione è individuata presso il Comune di Mirabello.
- 4. Gli organi collegiali dell'Unione possono riunirsi nella sede dell'Ente o in luoghi diversi al fine di assicurare la presenza dell'Unione in tutto il territorio.
- 5. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone approvati dal Consiglio dell'Unione. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento.
- 6. Il presente statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Unione Alto Ferrarese.

ART. 2 - FINALITA'DELL'UNIONE

- 1. L'Unione promuove la valorizzazione e lo sviluppo socio economico dei territori degli Enti Locali che la costituiscono; promuove altresì l'integrazione tra i Comuni che la compongono ed il miglioramento dell'efficienza e dell' efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini nell'intero territorio, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.
- 2. L'Unione, nel perseguimento delle finalità che le sono proprie, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento degli Enti Locali.
- 3. Ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali contenuto nel decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, l'Unione rappresenta l'ente di secondo livello scelto per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali al fine di governare con maggiore efficienza, efficacia ed economicità l'intero territorio.
- 4. I rapporti con i Comuni limitrofi e quelli aderenti all'Unione, con la Provincia e la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.
- 5. L'Unione garantisce l'informazione ai Comuni aderenti in merito alle proprie politiche, ai propri indirizzi ed azioni. L'Unione provvede a trasmettere ai Comuni, copia delle deliberazioni assunte dalla Giunta, nonché copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione e delle relative deliberazioni.

ART. 3 - PROCEDURA DI ISTITUZIONE DELL'UNIONE

 L'Unione è costituita mediante approvazione da parte dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, dell'Atto costitutivo e dello Statuto, con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

- 2. Lo Statuto, adottato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, entra in vigore il 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dei singoli Comuni aderenti.
- 3. Decorso il termine di pubblicazione dello Statuto, i Sindaci dei Comuni aderenti procedono alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo entro il termine di 15 giorni.
- 4. Nei successivi 10 giorni i Consigli comunali dei Comuni aderenti procedono alla elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.
- 5. Dell'esito di dette elezioni dovrà essere data comunicazione scritta al Sindaco del Comune sede dell'Unione, il quale provvederà a convocare la prima seduta del Consiglio dell'Unione che si dovrà svolgere entro 10 giorni successivi all'avvenuta costituzione dell'Organo. L'avviso di convocazione della prima seduta è comunicato con un preavviso di tre giorni liberi antecedenti la data della prima adunanza.
- 6. L'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dell'Unione comprende i seguenti argomenti:
- Comunicazione avente ad oggetto l'avvenuta nomina del Presidente dell'Unione da parte della Giunta, nonché delle deleghe assegnate ai singoli Assessori;
- Comunicazione degli indirizzi generali di governo dell'Unione;
- ➤ Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio dell'Unione.

ART. 4 - NUOVI INGRESSI

- 1. La richiesta di adesione all'Unione da parte di altri Comuni, va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 3 del presente Statuto.
- 2. Nell'ambito della modifica statutaria conseguente all'ingresso di nuovi Comuni nell'Unione, si dovrà procedere alla revisione della composizione del Consiglio dell'Unione così come disciplinata all'art. 14 del presente Statuto.
- 3. Qualora la soglia demografica di riferimento per la determinazione del numero dei Consiglieri dell'Unione a seguito di nuovi ingressi si modifichi, il numero dei Consiglieri assegnati all'Unione potrà essere aumentato entro il limite di legge e ciascun Comune provvederà all'elezione dei Consiglieri aggiunti.
- 4. Nel caso in cui l'ingresso di nuovi Comuni determini la necessità di modificare in riduzione il numero dei Consiglieri dei Comuni già facenti parte dell'Unione, sarà necessario procedere a nuove elezioni del Consiglio dell'Unione.
- 5. Il Comune richiedente deve procedere all'approvazione del presente Statuto e all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

ART. 5 - FUNZIONI DELL'UNIONE

- 1. I Comuni individuano le funzioni amministrative, "fondamentali" e non, e i servizi propri o delegati che intendono conferire all'Unione nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale. La titolarità delle funzioni proprie dei Comuni che gli stessi conferiscono in gestione all'Unione, resta in capo ai medesimi secondo le leggi vigenti in materia.
- 2. I Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda conferiscono all'Unione, a far data dall'1/1/2015, le seguenti funzioni:
 - Pianificazione Urbanistica

Protezione Civile

Servizi Sociali

0

0

0

0

0

0

0

Polizia Municipale

Gestione Servizi Informatici

3. Il conferimento di funzioni amministrative e servizi si perfeziona con l'approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Consigli comunali e del Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le convenzioni devono tassativamente specificare:

Il contenuto della funzione o del servizio conferiti

Le finalità

Le forme di consultazione degli Enti contraenti nonché la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni

Le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio

I rapporti finanziari tra gli enti

I reciproci obblighi e garanzie

La durata e le modalità di recesso. La durata del conferimento non può essere inferiore a 5 anni. La revoca anticipata da parte di uno o più Comuni è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta con l'accordo di tutti gli enti aderenti all'Unione.

- 4. A seguito del conferimento delle funzioni, all'Unione competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
- 5. L'Unione, inoltre, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai Comuni all'atto del conferimento della funzione, diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla gestione delle funzioni e servizi ad essa conferiti, nonché dei relativi rapporti finanziari risultanti dai bilanci dei Comuni.

ART. 6 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DI ULTERIORI FUNZIONI ALL'UNIONE

- 1. Il conferimento di ulteriori funzioni rispetto a quelle indicate all'articolo 5 precedente, richiede l'accordo di un numero di Comuni pari almeno alla maggioranza dei Comuni dell'Unione, fermo restando il principio della ricerca di un'adesione unitaria da parte di tutti i Comuni che ne fanno parte.
- 2. Il conferimento di funzioni da parte dei Comuni aderenti, avverrà mediante apposita modifica statutaria con le stesse maggioranze ed analoga procedura previste per l'approvazione dello Statuto e diverrà efficace solo a seguito di approvazione da parte sia dei Consigli dei Comuni aderenti all'Unione che del Consiglio dell'Unione, di apposita convenzione avente i contenuti previsti all'articolo 5 precedente, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 3. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, al fine di evitare che restino in capo ai Comuni competenze residuali inerenti la funzione.
- 4. L'Unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti le funzioni conferite, facenti capo ai Comuni, in essere alla data del conferimento.
- 5. L'Unione può stipulare convenzioni con Comuni, anche esterni alla stessa e con altre Unioni per l'esercizio di una o più funzioni fondamentali dei Comuni medesimi e di servizi di supporto, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia, nella prima fattispecie, l'Unione e, nella seconda , una delle Unioni.

ART. 7 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE

- 1. Le spese generali dell'Unione sono ripartite tra tutti i Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.
- 2. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascuno di essi.
- 3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi che interessi alcuni soltanto dei Comuni aderenti all'Unione, il riparto delle entrate e delle spese relative, riquarderà esclusivamente i Comuni interessati.
- 4. In occasione dell'adesione di nuovi Comuni all'Unione, sarà prevista la remunerazione da parte degli stessi dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi, che verranno riparametrati tra tutti i Comuni, sulla base del criterio della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.

ART. 8 - DURATA - RECESSO

- 1. L'unione è costituita a tempo indeterminato.
- 2. Ogni Comune dell'Unione può recedere, anche unilateralmente, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi a tutti i Comuni facenti parte dell'Unione. Il recesso decorre dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale à stata adottata la deliberazione e comporta l'automatico e contestuale recesso da tutte le convenzioni già stipulate per la gestione associata di servizi e funzioni.
- 3. Gli effetti finanziari del recesso sono regolati dalle singole convenzioni. I contributi percepiti e non utilizzati alla data del recesso restano interamente in capo all'Unione fino al suo scioglimento.
- 4. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
- 5. Il Comune recedente continua a farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi da parte dell'Unione, trasferendo alla stessa le risorse necessarie secondo una tempistica, da concordare tra le parti, che consenta il rispetto delle scadenze previste nel contratto stipulato tra l'Unione ed il soggetto finanziatore, per il pagamento delle singole rate.
- 6. Tutte le eventuali controversie che insorgono in merito al presente articolo, saranno decise da una Commissione composta dal Segretario dell'Unione e da 2 Esperti in materie legali di cui 1 nominato dalla Giunta dell'Unione e 1 designato dal Comune recedente.

ART. 9 - SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti adottata con le stesse procedure e maggioranze delle modifiche statutarie.

- 2. Determina altresì lo scioglimento, il recesso dalla medesima da parte di più della metà dei Comuni aderenti.
- 3. Il Consiglio dell'Unione, preso atto dello scioglimento dell'Unione, provvede a nominare, con deliberazione consiliare presa a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il nominativo del Commissario Liquidatore scelto tra funzionari di Comuni non appartenenti all'Unione o di altri enti pubblici dotati della necessaria professionalità ed esperienza nel campo finanziario e contabile o tra gli iscritti nell'albo dei revisori dei conti.
- 4. Al termine dell'attività di liquidazione il Commissario Liquidatore trasmette alle Amministrazioni dei Comuni componenti l'Unione il piano di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i comuni stessi; i Consigli Comunali provvedono a ratificare il citato piano di riparto iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi stanziamenti di bilancio in base alla normativa vigente.
- 5. Per quanto riguarda la disciplina del personale nel caso di scioglimento dell'Unione, si rinvia all'art. 22 del presente Statuto.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

ART. 10 - ORGANI

- 1. Sono Organi di indirizzo e di governo dell'Unione:
 - il Presidente
 - la Giunta
 - il Consiglio
- 2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
- 3. Il Consiglio e la Giunta hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti a rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati dalle elezioni in seno alla Giunta e al Consiglio dell'Unione, con le modalità previste dalle norme del presente Statuto.
- 4. Valgono per i componenti degli Organi dell'Unione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per gli Organi dei Comuni.
- 5. Le Giunte dei vari Comuni aderenti all'Unione potranno svolgere nei confronti dei rispettivi Sindaci attività d'impulso con appositi atti deliberativi.
- 6. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività dell'Unione ed assicurare la partecipazione ed il controllo degli amministratori dei Comuni aderenti relativamente alle funzioni conferite, saranno organizzati, con periodicità almeno annuale, momenti di confronto tra gli stessi ed il Presidente e/o la Giunta dell'Unione; tali momenti di confronto potranno avvenire anche in occasione delle sedute dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, su richiesta anche di un singolo Gruppo consiliare.

ART. 11 - IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

- 1. Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta tra i Sindaci dei Comuni associati; contestualmente è eletto anche un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 2. Le cariche di Presidente e Vicepresidente, durano un anno, sono riservate ai Sindaci, non sono delegabili e vengono attribuite con il criterio della rotazione.
- 3. Il Presidente:
 - Rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta fissandone il relativo ordine del giorno;
 - > Può attribuire specifiche deleghe per materia ai componenti della Giunta.
 - > Sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - > Sovrintende all'organizzazione, al coordinamento e alla vigilanza degli uffici e dei servizi;
 - Coordina ed organizza, in accordo con i Sindaci dei Comuni aderenti, gli orari di apertura al pubblico dei servizi facenti capo all'Unione, tenendo conto delle esigenze complessive e generali dell'utenza;
 - Nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni ed altri organismi pubblici;
 - ➤ Nomina il Segretario dell'Unione ed i Responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione, anche a tempo determinato e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge.
 - Può affidare a Consiglieri dell'Unione incarichi su materie specifiche, nei limiti stabiliti nel decreto di assegnazione, evitando interferenze e sovrapposizioni con le materie delegate agli Assessori. La durata di tali incarichi corrisponde al massimo alla durata in carica del Presidente che li ha conferiti.
- 4. Spettano al Presidente le funzioni attribuite al Sindaco, purché non in contrasto con le funzioni e il ruolo dell'Unione.

ART. 12 - LA GIUNTA

- 1. La Giunta, convocata e presieduta dal Presidente, è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti.
- 2. La convocazione e la presidenza della prima seduta della Giunta sono di competenza del Sindaco del Comune sede dell'Unione.
- 3. I Sindaci diversi dal Sindaco eletto Presidente, in caso di impedimento o assenza, possono essere sostituiti dai rispettivi Vicesindaci.
- 4. Nel corso della prima seduta utile del Consiglio dell'Unione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle deleghe conferite agli assessori unitamente agli indirizzi generali di governo, che formano il programma amministrativo dell'Unione.
- 5. La Giunta è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 6. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la decadenza dalla Giunta dell'Unione.

ART. 13 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio, collabora con il Presidente nell'attività di governo dell'Unione e nell'attuazione e

- realizzazione degli indirizzi generali formulati dal Consiglio, al quale rende conto riferendone annualmente.
- 2. Spetta alla Giunta compiere tutti gli atti che non siano riservati al Consiglio dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti e che non ricadano nelle competenze del Presidente dell'Unione.
- 3. La Giunta può adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre al Consiglio per la ratifica entro i termini previsti dalla legge.
- 4. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 14 - IL CONSIGLIO - COMPOSIZIONE E SUA PRIMA ELEZIONE

- 1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da n.23 consiglieri. I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto, compresi nei 24 membri assegnati.
- 2. I Consigli comunali eleggono i restanti membri del Consiglio dell'Unione con il metodo del voto limitato ad un componente, secondo il seguente schema:

COMUNI	TOTALE	Gruppo di	Gruppi di	SINDACI
		MAGGIORANZA	MINORANZA	
BONDENO	5	2	2	1
CENTO	8	4	3	1
MIRABELLO	2	0	1	1
POGGIO	3	1	1	1
RENATICO				
SANT'AGOSTINO	3	1	1	1
VIGARANO	3	1	1	1
MAINARDA				
TOTALE	24	9	9	6

Ai fini del rispetto dei vincoli di legge, viene introdotto il meccanismo del voto ponderato.

Nel Consiglio così costituito i Sindaci dispongono di due voti ed il Presidente dell'Unione dispone di tre voti. Tutti i restanti consiglieri dispongono di un unico voto. In tal modo il Consiglio dell'Unione esprimerà 31 voti a fronte di n. 24 consiglieri.

Nell'elezione del Consiglio dell'Unione, i Consigli comunali devono rispettare il principio della garanzia della rappresentanza di entrambi i generi, femminile e maschile. Nel caso in cui ad esito della votazione si constati la mancanza di rappresentanti di uno dei due generi, la votazione dovrà essere ripetuta.

3. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell'Unione saranno eletti, con voto segreto, sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di minoranza presenti nel Consiglio comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza i Consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti di maggioranza del Consiglio mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i Consiglieri comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal presente statuto per il comune

partecipante. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale alle elezioni amministrative del Consiglio comunale di appartenenza. Al fine di assicurare l'effettiva rappresentanza sia della maggioranza che della minoranza in seno al Consiglio dell'Unione, nel caso in cui una delle due liste di candidati non riceva voti sufficienti per eleggere i propri rappresentanti, saranno membri di diritto del Consiglio dell'Unione, i rappresentanti dei Consiglieri di maggioranza o di opposizione che hanno ottenuto la maggior cifra individuale nelle elezioni amministrative del Comune di appartenenza.

- 4. Ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere Comunale, decade *ipso iure* anche dalla carica di Consigliere dell'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente statuto.
- 5. Decade, altresì, dalla carica di Consigliere dell'Unione colui che non partecipi a tre sedute consecutive dell'Organo consiliare senza giustificato motivo. Le giustificazioni dell'assenza devono essere fatte pervenire dal Consigliere interessato, in forma scritta, al Presidente del Consiglio e al Segretario dell'Unione prima dell'inizio della seduta consigliare.
- 6. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione delle/dei successori da parte dei nuovi Consigli.
- 7. I Consigli rinnovati dovranno provvedere alla nomina dei nuovi rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, entro 30 giorni dalla data di insediamento.
- 8. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie competenze, può avvalersi di Commissioni Consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni redigenti, consultive ed istruttorie. Può costituire con analoghi compiti, Commissioni speciali, a carattere temporaneo, per oggetti specifici. Il regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione, ne disciplinerà la composizione nel rispetto del criterio di proporzionalità, il funzionamento e le attribuzioni.

ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

- 1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
- 2. Spettano al Consiglio tutte le attribuzioni dei Consigli di cui all'art. 42 del T.U dell'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

ART. 16 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- 1. Nella prima adunanza il Consiglio dell'Unione elegge tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Presidente scelto mediante votazione segreta, limitata ad una preferenza. Il Consiglio elegge contestualmente e con le stesse modalità di voto, un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio.
- 2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.
- 3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
- 4. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Ogni volta che un Comune rinnova i propri rappresentanti in seno all'Unione, si procede al rinnovo della carica del Presidente del Consiglio.

ART. 17 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento, il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 18 - PRINCIPI GENERALI

- 1. L'Unione, con appositi regolamenti adottati dal Consiglio, disciplina le forme di consultazione dei cittadini rispetto a questioni di rilevante interesse per il territorio dell'Unione, gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla formazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, nonché le modalità di accesso agli atti, al fine di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
- 2. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini.

ART. 19 - ALBO PRETORIO ON LINE

1. L'Unione ha presso la propria sede un suo albo pretorio on-line per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni e delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

ART. 20 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

- 1. Gli organi di governo dell'Unione possono disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse collettivo.
- 2. L'Unione riconosce e favorisce forme spontanee di manifestazione di interesse nelle materie inerenti le funzioni ad essa conferite, provenienti da cittadini singoli od organizzati, facenti parte del proprio territorio, formalizzate in petizioni, proposte, istanze.
- 3. L'esito della consultazione e le manifestazioni spontanee d'interesse, non sono vincolanti per l'Unione, tuttavia l'Organo competente è tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

TITOLO IV - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 21 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

- 1. L'attività dell'Unione è improntata al rispetto del principio di separazione tra attività di gestione e attività di indirizzo politico amministrativo, per cui competerà agli organi di governo la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, è attribuita alla dirigenza dell'Ente mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I dirigenti per lo svolgimento delle loro funzioni potranno avvalersi di funzionari comandati o distaccati dai Comuni e già titolari di posizioni organizzative o trasferiti dagli stessi a cui conferire incarichi di posizione organizzativa.
- 2. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità delle organizzazioni dell'Ente, nonché l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità di realizzazione dei predetti obiettivi, sarà introdotto il controllo di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità dell'Ente.
- 3. La spesa sostenuta per il personale dell'Unione non potrà comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma della spesa di personale dei Comuni aderenti ed a regime dovrà conseguire effettivi risparmi.

ART. 22 - IL PERSONALE

- 1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
- 2. Il personale che opera nei servizi e nelle funzioni conferite, è di norma trasferito alle dipendenze dell'Unione all'atto del conferimento di tali materie all'Unione. Nella prima fase di avvio dell'Unione, il personale è comandato dai Comuni all'Unione.
- 3. L'Unione può assumere personale proprio e per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
- 4. L'Unione può avvalersi, per gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione, di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000.
- Per incarichi di direzione delle strutture (dirigenti e posizioni organizzative), l'Unione dovrà avvalersi prioritariamente delle risorse umane interne, comandate, distaccate o trasferite dai Comuni, dotati dei necessari requisiti professionali e di inquadramento giuridico.
- 6. Gli incarichi di direzione o di posizione organizzativa conferiti a tempo determinato, potranno essere rinnovati o revocati nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti
- 7. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
- 8. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regione-Enti Locali.
- 9. In caso di scioglimento dell'Unione, recesso di uno o più Comuni o cessazione di funzioni conferite ed in caso di revoca del conferimento di una o più funzioni da parte di uno o più Comuni, è garantita la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente, secondo le norme che seguono.

- 10. Nel caso di scioglimento dell'Unione il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione stessa, rientra negli organici dei Comuni di provenienza, nel rispetto della normativa vigente al momento dello scioglimento dell'Unione.
- 11. Il personale assunto direttamente dall'Unione potrà essere assorbito negli organici dei Comuni aderenti, in conformità con gli accordi che tra essi interverranno e nel rispetto della normativa vigente al momento dello scioglimento dell'Unione.
- 12. Nell'ipotesi di revoca del conferimento di talune funzioni all'Unione, da parte di uno o più Comuni aderenti, il personale comandato o distaccato rientrerà nella disponibilità del Comune di provenienza, mentre il personale trasferito ed impiegato nello svolgimento di dette funzioni, dovrà essere prioritariamente destinato ad altre funzioni e servizi all'interno dell'Unione stessa. In subordine, il personale trasferito o parte di esso potrà transitare negli organici dei Comuni di provenienza, in base agli accordi che saranno raggiunti tra i Comuni aderenti e nel rispetto della normativa vigente in quel momento.
- 13. Nell'ipotesi di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, infine, il personale comandato o distaccato rientrerà nella disponibilità del Comune di provenienza, mentre il personale dipendente dell'Unione, sarà assegnato al Comune recedente in proporzione all'ultima quota di riparto pagato in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

ART. 23 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- 1. L'Unione, per lo svolgimento delle attività, potrà avvalersi di uffici e personale propri e/o di uffici e personale dei Comuni aderenti.
- 2. Con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali adottati dal Consiglio, si provvederà a disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché le procedure per le assunzioni di personale.

ART. 24 - IL SEGRETARIO

- Il Presidente dell'Unione al momento del suo insediamento nomina il Segretario dell'Unione scegliendolo tra i Segretari Comunali degli Enti aderenti all'Unione. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato. Il Segretario può essere revocato con atto della Giunta dell'Unione per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.
- 2. Alla scadenza del mandato del Presidente il Segretario continuerà a svolgere le proprie funzioni sino alla conferma o alla nomina del nuovo Segretario.
- 3. Sino alla nomina del Segretario dell'Unione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario Generale del Comune sede dell'Unione.
- 4. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario, le relative funzioni sono attribuite dal Presidente ad un dirigente in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso alla professione di Segretario Comunale, incaricato delle funzioni di Vicesegretario dell'Unione.
- 5. Al Segretario spetterà un compenso, regolato tra le parti con separato atto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 della Costituzione.

ART. 25 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO

- 1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.
- 2. Il Segretario inoltre:
 - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione;
 - b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.
- 3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
- 4. Il Segretario svolge le ulteriori funzioni previste dal regolamento di organizzazione.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 26 - ATTIVITA' FINANZIARIA

- 1. L'Unione è dotata di un proprio patrimonio e di autonomia finanziaria. Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, competono all'Unione gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati; alla stessa sono altresì trasferite risorse finanziarie dallo Stato e/o dalla Regione previste da precise disposizioni di legge per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
- 2. I Comuni per la gestione dei servizi affidati all'Unione, sono tenuti a trasferire a favore della stessa risorse finanziarie, nel rispetto di quanto sarà previsto nelle relative convenzioni.

ART. 27 - BILANCI

- 1. L'Unione delibera annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per l'anno successivo, nel rispetto dei termini previsti per i bilanci degli enti locali e delle modalità previste dal regolamento di contabilità.
- 2. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta dell'Unione approva il Piano Esecutivo di Gestione unitamente al piano degli obiettivi/Piano della performance.
- 3. La gestione finanziaria dell'Unione avviene nel rispetto di quanto prevedono le norme di contabilità per gli Enti Locali.

ART. 28 CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa gestionale dell'Unione e sarà svolto nel rispetto di quanto previsto in materia dalle norme del D.Lgs.267/2000 e del regolamento di contabilità dell'Ente,

ART. 29 - REVISIONE ECONOMICA--FINANZIARIA

 L'Unione è dotata di un Organo di revisione economico-finanziaria la cui costituzione, durata in carica, funzioni, compiti e prerogative sono disciplinati dalla legge.

ART. 30 - SERVIZIO DI TESORERIA

- 1. Il Servizio di Tesoreria è affidato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di Contabilità dell'Unione. Si potrà procedere al rinnovo del contratto di Tesoreria nei confronti del medesimo soggetto, qualora ricorrano le condizioni di legge, per non più di una volta.
- 2. Il rapporto è regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione, si applicano, in quanto compatibili, comunque non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione.
- 2. Fino all'individuazione del Tesoriere dell'Unione, tale servizio è affidato al Tesoriere del Comune sede dell'Unione o, in alternativa, al Tesoriere di uno degli altri Comuni aderenti all'Unione.
- 3. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio dell'Unione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento giuridico, qualora successivo.

ART. 32 - NORMA FINALE

- 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nei vari Titoli del presente Statuto, si rinvia a quanto previsto dalle norme in materia di ordinamento degli Enti Locali.
- 2. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio on-line dei Comuni aderenti per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
- 3. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti, per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI	2
ART. 1 - COSTITUZIONE DELL'UNIONE	2
ART. 2 - FINALITA'DELL'UNIONE	2
ART. 3 - PROCEDURA DI ISTITUZIONE DELL'UNIONE	2
ART. 4 - NUOVI INGRESSI	3
ART. 5 - FUNZIONI DELL'UNIONE	3
ART. 6 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DI ULTERIORI FUNZIONI ALL'UNIONE	4
ART. 7 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE	5
ART. 8 - DURATA - RECESSO	5
ART. 9 - SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE	5
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO	6
ART. 10 - ORGANI	6
ART. 11 - IL PRESIDENTE DELL'UNIONE	6
ART. 12 - LA GIUNTA	7
ART. 13 - COMPETENZE DELLA GIUNTA	<u>7</u>
ART. 14 - IL CONSIGLIO - COMPOSIZIONE E SUA PRIMA ELEZIONE	8
ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO	9
ART. 16 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	9
ART. 17 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	10
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	10
ART. 18 - PRINCIPI GENERALI	10
ART. 19 - ALBO PRETORIO ON LINE	10
ART. 20 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE	10
TITOLO IV - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	11
ART. 21 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE	11
ART. 22 - IL PERSONALE	11
ART. 23 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	12
ART 24 - II SEGRETARIO	12

ART. 25 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO	<u> 12</u>
TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'	
ART. 26 - ATTIVITA' FINANZIARIA	13
ART. 27 - BILANCI	13
ART. 28	13
CONTROLLO DI GESTIONE	13
ART. 29 - REVISIONE ECONOMICAFINANZIARIA	14
ART. 30 - SERVIZIO DI TESORERIA	14
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	14
ART. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	14
ART. 32 - NORMA FINALE	14
SOMMARIO	15

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)

Statuto del Comune di San Giovanni in Marignano



Comune di San Giovanni in Marignano

STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 30/6/2005 Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 28/2/2006 Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 6/6/2006 Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 21/5/2013 Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 3/4/2014 Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 3/7/2014

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART	1	11	Comin	ne

- ART. 2 Principi fondamentali e finalità
- ART. 3 Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione Europea e per gli stranieri

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- ART. 4 Organi
- ART. 5 Potestà regolamentare
- ART. 6 Consiglio comunale
- ART. 7 Competenze del Consiglio comunale
- ART. 8 Consiglieri comunali
- ART. 9 Commissioni consiliari
- ART. 10 Commissioni miste
- ART. 11 Commissioni speciali
- ART. 12 Decadenza
- ART. 13 Convocazione del Consiglio comunale
- ART. 14 Presidenza del Consiglio comunale
- ART. 15 Adunanze consiliari
- ART. 16 Linee programmatiche
- ART. 17 Poteri di iniziativa
- ART. 18 Sindaco
- ART. 19 Vice sindaco
- ART. 20 Giunta comunale: composizione
- ART. 21 Attribuzioni della Giunta comunale
- ART. 22 Funzionamento della Giunta
- ART. 23 Mozione di sfiducia
- ART. 24 Dimissioni e cessazione degli assessori

TITOLO III – SERVIZI COMUNALI

- ART. 25 Forme di gestione dei servizi pubblici locali
- ART. 26 Aziende speciali
- ART. 27 Istituzioni
- ART. 28 Società
- ART. 29 Modalità costitutive
- ART. 30 Convenzioni
- ART. 31 Consorzi
- ART. 32 Accordi di programma
- ART. 33 Altre forme di collaborazione

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

- ART. 34 Principi generali
- ART. 35 Il direttore generale
- ART. 36 Articolazione organizzativa e funzioni dei responsabili di servizi o dirigenti
- ART. 37 Conferimento di funzioni dirigenziali e incarichi a contratto
- ART. 38 Collaborazioni esterne
- ART. 39 Uffici di supporto agli organi di direzione politica

ART.	40	Control	110	interno
ANI.	40	Conno	10	memo

- ART. 41 Il segretario comunale
- ART. 42 Vice segretario

TITOLO V – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- ART. 43 Titolari dei diritti
- ART. 44 Libere forme associative
- ART. 45 Partecipazione popolare
- ART. 46 Consultazione della popolazione
- ART. 47 Referendum
- ART. 48 Diritto di informazione
- ART. 49 Articolazione del territorio
- ART. 50 Consiglio comunale dei ragazzi

TITOLO VI - FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO SULLA GESTIONE.

- ART. 51 Attività finanziaria ed impositiva del comune
- ART. 52 Ordinamento contabile del comune
- ART. 53 Programmazione di bilancio
- ART. 54 Rendiconto
- ART. 55 Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione
- ART. 56 Controllo di gestione
- ART. 57 Patrimonio
- ART. 58 Collegio dei revisori
- ART. 59 Attività di collegio dei revisori
- ART. 60 Mancata approvazione del bilancio nei termini Commissariamento

TITOLO VII – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

- ART. 61 Diritto di accesso ai documenti amministrativi
- ART. 62 Partecipazione ai procedimenti amministrativi
- ART. 63 Tutela della riservatezza
- ART. 64 Difensore civico

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 65 Revisione dello statuto
- ART. 66 Adozione dei regolamenti
- ART. 67 Rinvio alla legge

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

- Il comune -

- 1. Il comune di San Giovanni in Marignano, ente locale autonomo entro l'unità della Repubblica, rappresenta la comunità marignanese.
- 2. La sede comunale è in San Giovanni in Marignano, Via Roma n. 62.
- 3. Gli organi del comune possono riunirsi anche in sedi diverse.
- 4. Il gonfalone e lo stemma del comune di San Giovanni in Marignano sono quelli storici, con i seguenti elementi:

STEMMA: Sfondo azzurro nella metà superiore, verde nella metà inferiore; San Giovanni Battista, succintamente vestito di pelle di capra, seduto, con la mano destra posata sul dorso dell'agnello e con la sinistra che tiene la croce; agnello con l'arto anteriore destro poggiato sulla gamba sinistra del Santo; la croce tipica del Battista, ornata dal nastro con la scritta ECCE AGNUS DEI; albero con la chioma verde e il tronco marrone.

GONFALONE: Ornamenti esteriori del comune; drappo di colore bianco con la bordatura di colore azzurro.

5. Patrono del comune di San Giovanni in Marignano è San Giovanni Battista, la cui festività ricorre il 24 giugno.

Art. 2

- Principi fondamentali e finalità -

- 1. Il comune esercita le funzioni amministrative attribuitegli dalle leggi dello Stato e della regione Emilia Romagna secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di cooperazione con la provincia di Rimini, con altri comuni ed enti pubblici.
- 2. Il comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.
- 3. Il comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità marignanese, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale,

3bis Il Comune riconosce l'acqua come bene pubblico e patrimonio dell'umanità, nonché servizio privo di rilevanza economica, nel rispetto dei diritti fondamentali della sostenibilità ambientale, politica ed economica.

- 4. Il comune promuove azioni per realizzare le seguenti finalità:
 - a) la protezione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale;
 - b) la valorizzazione del territorio comunale e la tutela dell'ambiente, contrastando ogni forma di inquinamento ambientale;

- c) un rapporto equilibrato tra capoluogo e frazioni, tramite una pari qualità e dignità della vita civile e una adeguata dotazione di servizi e strutture;
- d) il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori, il diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) il diritto all'istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza;
- f) il diritto dei minori ad interventi intesi a garantirne la protezione sociale;
- g) i diritti delle persone diversamente abili o con disagio fisico e sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
- h) la tutela della famiglia, nel rispetto delle scelte individuali;
- il rafforzamento dei vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione marignanese e una effettiva integrazione e convivenza con gli stranieri immigrati nel nostro comune, senza distinzione di cultura e religione, secondo i principi del reciproco riconoscimento e della pari dignità;
- j) la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne, anche al fine di garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli organi collegiali non elettivi del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa;
- k) l'offerta della migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per lavoro, per studio, per turismo, transitano o permangono nel nostro comune;
- lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, una vocazione agricola innovativa, un insediamento industriale diversificato, uno sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove propensioni del settore terziario;
- m) la promozione e lo sviluppo delle iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;
- n) lo sviluppo, il sostegno e il consolidamento delle attività e dei servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni;
- o) il consolidamento del patrimonio dei valori di libertà e di democrazia affermati dalla costituzione della Repubblica Italiana, nata dal Risorgimento e dalla Resistenza;
- p) la promozione fra i cittadini del ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, come sancito anche dall'Art 11 della costituzione italiana;
- q) la partecipazione alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla progressiva affermazione dell'unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture.

- Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione Europea e per gli stranieri -

- 1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.
- 1. Il comune sostiene le iniziative che mirano ad estendere l'elettorato attivo e passivo, per le elezioni amministrative, agli stranieri presenti nel territorio comunale con regolare permesso di soggiorno.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 4

- Organi -

1. Sono organi di governo del comune: il consiglio, la giunta, il sindaco.

Art. 5

- Potestà regolamentare -

- 1. Il comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi costituzionali e legislativi e nel rispetto del proprio statuto.
- 2. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

Art. 6

- Consiglio comunale -

- 1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
- 3. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
- 4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio può disporre, anche per il tramite delle commissioni consiliari competenti, se istituite, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato e con i consigli di frazione.
- 5. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.
- 6. Il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo.
- 7. Il consiglio comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
- 8. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Nel regolamento interno il consiglio comunale fissa le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

- Competenze del Consiglio comunale -

- 1. Le materie di competenza del consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.
- 2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite dalla legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il comune è parte o ha la rappresentanza tramite il sindaco o persone dallo stesso nominate.
- 3. Le deliberazioni del consiglio comunale nelle materie di propria competenza che concretizzano un rapporto contrattuale dispongono anche dell'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

Art. 8

- Consiglieri comunali -

- 1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità marignanese ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
- 2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
 - a) iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;
 - b) presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;
 - c) accesso come prevede la legge.
- 3. I consiglieri comunali non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta di accesso agli atti, né l'interesse alla stessa. In nessun caso il consigliere potrà fare uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti.
- 4. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

Art. 9

- Commissioni consiliari -

- 1. Il consiglio comunale può istituire, su proposta del presidente o almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, commissioni consiliari che possono essere permanenti, temporanee o speciali. Per le commissioni di controllo e garanzia, il limite di un terzo dei consiglieri per la proposta di istituzione è abbassato a un quarto.
- 2. Il Consiglio comunale all'atto dell'istituzione di una commissione ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e, se si tratta di commissione temporanea, la durata.
- 3. Le commissioni sono composte da un presidente, eletto dal consiglio comunale all'atto della istituzione della commissione e da un consigliere per ogni gruppo consiliare regolarmente costituito, per garantire la rappresentanza di ciascun gruppo. La proporzionalità viene garantita assicurando a ciascun consigliere tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo di appartenenza.

- 4. Nelle commissioni di controllo e garanzia la presidenza deve essere attribuita ad un consigliere dei gruppi di minoranza.
- 5. Il funzionamento delle commissioni consiliari è disciplinato dal regolamento.

- Commissioni miste -

- 1. Il consiglio comunale, al fine della migliore programmazione delle attività su tematiche particolari, può istituire commissioni miste, composte da consiglieri e cittadini non consiglieri, purché residenti nel comune. La composizione e i poteri delle commissioni miste sono deliberate dal consiglio comunale all'atto della istituzione.
- 2. Il funzionamento delle commissioni miste è disciplinato dal regolamento.

Art. 11

- Conferenza dei capigruppo consiliari -

- 1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale.
- 2. I capigruppo consiliari e il presidente del consiglio costituiscono un organismo denominato "conferenza dei capigruppo".
- 3. La conferenza è presieduta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce, ai sensi dell'art. 14.
- 4. Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito regolamento consiliare.

Art. 12

- Decadenza -

- 1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal consiglio su iniziativa del suo presidente.
- 2. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta.
- 3. Il consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al presidente del consiglio comunale almeno due giorni prima della seduta consiliare in cui si tratterà della decadenza; in tal caso la procedura è interrotta.
- 4. Nel caso di pronuncia di decadenza di un consigliere, il consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.

Art. 13

- Convocazione del consiglio comunale -

1. Il consiglio comunale è convocato dal Presidente del consiglio con avviso scritto, contenente

l'ordine del giorno, da consegnare o trasmettere ai singoli consiglieri comunali almeno 5 giorni prima della seduta.

- 2. Per gli oggetti urgenti, esplicitamente evidenziati, la convocazione avviene con avviso scritto da consegnare o trasmettere ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
- 3. La consegna o trasmissione dell'avviso di convocazione viene effettuata ad ogni consigliere comunale nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.
- 4. Il deposito degli atti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale avviene al momento della notificazione.
- 5. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni da trattare.

Art. 14

- Presidenza del consiglio comunale -

- 1. La presidenza del consiglio comunale è assunta dal sindaco.
- 2. In caso di assenza o impedimento del sindaco, la presidenza è assunta dal vice sindaco, purché consigliere.
- 3. In caso di assenza contemporanea del sindaco e del vice sindaco, la presidenza è assunta dal consigliere anziano presente.

Art. 15

- Adunanze consiliari -

- 1. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche.
- 2. Per la validità delle sedute occorre:
 - a) la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al comune, computando a tal fine anche il sindaco, in prima convocazione;
 - b) la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, senza computare a tal fine il sindaco, in seconda convocazione.
- 3. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
- 4. Nella prima seduta il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri; indi il sindaco, dopo aver prestato il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana, comunica la composizione della giunta comunale. Nella stessa seduta procede all'elezione della commissione elettorale comunale
- 5. Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a

scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

* modificato con deliberazione C.C. n.28 del 21.05.2013

Art. 16

- Linee programmatiche – Relazione di inizio e fine mandato

- 1. Entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla seduta di insediamento, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua il dibattito ai fini della loro definizione e approvazione.
- 2. Entro il termine di novanta giorni dall'inizio del mandato il Sindaco sottoscrive la relazione di inizio mandato predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal Segretario Comunale (art. 4bis D.lgs. n. 149/2011).
- 3 Entro il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato il Sindaco sottoscrive la relazione di fine mandato predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal Segretario Comunale (art. 4D.lgs. n. 149/2011

Art. 17

- Poteri di iniziativa -

- 1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del consiglio spetta alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari e miste, ai singoli consiglieri e ai consigli di frazione, in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
- 2. L'iniziativa delle proposte di deliberazione è altresì riconosciuta ai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 45, con le modalità ivi previste.
- 3. Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento e gli atti di pianificazione urbanistica.
- 4. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse sono di norma assegnate all'esame della commissione consiliare competente, se istituita, e per essere sottoposte alla votazione del consiglio devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 18

- Sindaco -

- 1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
- 2. Egli è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.

- 3. In tale veste impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, e ai responsabili dei servizi o dirigenti, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
- 4. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
- 5. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al comune.
- 6. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori, delle strutture gestionali amministrative e sugli organismi di decentramento.
- 7. In particolare il sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;
 - c) può delegare ai responsabili dei servizi o dirigenti del comune il compimento di singoli atti;
 - d) indice i referendum previsti dal successivo articolo 47 e convoca i relativi comizi elettorali;
 - e) adotta le ordinanze nelle materie indicate dalla legge, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi o dirigenti;
 - f) adotta i provvedimenti cautelari a tutela degli interessi del comune e promuove le azioni possessorie che non siano di competenza dei responsabili dei servizi o dirigenti;
 - g) promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge;
 - h) rappresenta il comune in giudizio.
 - i) Può conferire specifici incarichi ai consiglieri comunali

- Vice sindaco -
- 1. Il sindaco nomina fra gli assessori un vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.
- 2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l'assessore anziano di età.

Art. 20

- Giunta comunale: composizione -
- 1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori entro la misura massima prevista dalla legge nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo in tal senso la presenza di entrambi i sessi.
- 2. Il sindaco determina il numero dei componenti della giunta comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.
- 3. Possono essere nominati assessori persone non consiglieri in possesso dei requisiti di candidabilità eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

Art. 21

- Attribuzioni della giunta comunale -
- 1. La giunta collabora col sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio

comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente, o quando lo ritenga necessario, sulla propria attività al consiglio e quando lo richieda il consiglio stesso.

- 2. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.
- 3. L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei responsabili dei servizi o dirigenti e del carattere unitario della struttura organizzativa.
- 4. La giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio o del sindaco.
- 5. Le deliberazioni della giunta comunale nelle materie di propria competenza, che concretizzano un rapporto contrattuale, dispongono anche l'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti, le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

Art. 22

- Funzionamento della giunta -

- 1. La giunta comunale è convocata dal sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.
- 2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei componenti.
- 3. Il sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
- 4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale. Il segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.
- 5. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.
- 6. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 7. Le deliberazioni della giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
- 8. Le deliberazioni della giunta sono firmate dal sindaco e dal segretario comunale. Esse vengono comunicate ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 23

- Mozione di sfiducia -

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai

sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 24

- Dimissioni e cessazione degli assessori -

- 1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal sindaco la relativa sostituzione.
- 2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

TITOLO III

SERVIZI COMUNALI

Art. 25

- Forme di gestione dei servizi pubblici locali -
- 1. Il comune , nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni o attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2. I servizi pubblici locali di rilevanza economica sono organizzati e gestiti secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti.
- 3. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti:
 - a) in economia, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio
 b)mediante affidamento diretto a:
 - istituzioni;
 - aziende speciali, anche consortili;
 - società a capitale interamente pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano.

Art. 26

- Aziende speciali -

- 1. Per la gestione anche di più servizi di rilevanza economica, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.
- 2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore:
 - a) a)il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La

- composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, **garantendo la presenza di entrambi i sessi**
- b) b)il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
- c) c)al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
- 3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
- 4. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente e i membri del consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comportano la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
- 5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
- 6. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.
- 7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
- 8. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

- Istituzioni (*) -

- 1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza economica il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
- 2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
- 3. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a cinque, compreso il presidente dell'istituzione. **garantendo la presenza di entrambi i sessi**
- 4. Il sindaco nomina, con proprio provvedimento, il presidente dell'istituzione e i membri del consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al consiglio comunale, nella prima seduta utile successiva.

- 5. Ai fini della nomina a membro del consiglio di amministrazione si osservano i criteri di eleggibilità e compatibilità previsti per la carica di consigliere dalla normativa vigente; possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione dell'istituzione anche consiglieri comunali e assessori del Comune.
- 6. Il consiglio di amministrazione resta in carica quanto il consiglio comunale. Successivamente all'elezione del nuovo consiglio comunale, il consiglio di amministrazione rimane in carica fino alle nomine dei nuovi componenti, che devono avvenire entro 45 giorni dalla data di insediamento del sindaco. Se il sindaco non provvede alla nomina dei successori entro tale termine si intendono confermati i componenti uscenti.
- 7. Nei casi di grave irregolarità nella gestione e di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi comunali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi del comune o dell'istituzione medesima, e comunque, per il venir meno del necessario rapporto di fiducia tra sindaco e consiglio di amministrazione, il sindaco può sciogliere anticipatamente il consiglio di amministrazione, ovvero revocare i singoli membri dandone comunicazione al consiglio comunale, nella prima seduta utile successiva.
- 8. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
- 9. Il direttore è nominato dal sindaco e viene scelto fra le persone dotate della competenza e della professionalità necessaria per ricoprire tale incarico.
- 10. Il direttore cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo direttore. La nomina è disposta entro 45 giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il direttore è confermato.
- 11. Il direttore può essere revocato dal sindaco con atto motivato, sentito il consiglio di amministrazione.
- 12. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio nella gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
- 13. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 14. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
- (*) Articolo modificato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 28 febbraio 2006 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 06 giugno 2006.

- Società -

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici privi di rilevanza economica e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e

regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2.Il comune provvede alla scelta del socio o dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure ad evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo del comune di nominare uno o più amministratori o sindaci.

La composizione degli organi di amministrazione e controllo deve garantire la presenza del genere meno rappresentato secondo le disposizioni della legge n.120/2011

Art. 29

- Modalità costitutive -

1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione e/o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 30

- Convenzioni -

- 1. Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.
- 2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.

Art. 31

- Consorzi -

1. Il comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia e con altri comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi anche sotto forma di azienda speciale consortile

Art. 32

- Accordi di programma -

1. Il comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la provincia, le regioni, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici e privati, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Art. 33

- Altre forme di collaborazione -

1. Il comune per lo svolgimento di funzioni, attività, o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o

privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.

- 2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
- 3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 34

- Principi generali -
- 1. Il Comune disciplina, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili dei servizi o dirigenti, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio, dalle esigenze di servizio, dalle funzioni dei servizi e dai compiti propri.
- 2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il Comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione amministrativa.

Art. 35

- Il direttore generale -

SOPPRESSO

Art. 36

- Articolazione organizzativa e funzioni dei responsabili dei servizi o dirigenti -
- 1. La struttura organizzativa dell'ente è articolata in aree.
- 2. L'area comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee.
- 3. Le aree rappresentano le unità organizzative di massima dimensione dell'ente, alla direzione delle quali sono preposti i responsabili dei servizi o i dirigenti.
- 4. Spettano ai responsabili dei servizi o ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale.

- 5. Sono attribuiti ai responsabili dei servizi o ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo. Essi esercitano le funzioni gestionali ed organizzative loro demandate dalla legge.
- 6. I responsabili dei servizi o i dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse loro assegnate, agiscono in autonomia tecnica, di decisione e di direzione.

- Conferimento di funzioni dirigenziali e incarichi a contratto -

- 1. Le funzioni e responsabilità dirigenziali sono attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili dei servizi o ai dirigenti.
- 2. Criteri e modalità per il conferimento delle funzioni e responsabilità dirigenziali, di cui al comma 1, sono fissati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con il vincolo della temporaneità dell'attribuzione di funzioni e responsabilità dirigenziali che comunque non può superare il mandato elettivo del Sindaco.
- 3. La copertura dei posti di responsabili dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione debitamente motivata della giunta, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- 4. I contratti di cui al comma 3 non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.

Art. 38

- Collaborazioni esterne -

- 1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con contratti a termine.
- 2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, i criteri per l'individuazione, nonché la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 39

- Uffici di supporto agli organi di direzione politica -

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, composti da dipendenti dell'ente o collaboratori.

Art. 40

- Controllo interno –

1. Il comune istituisce e attua i controlli interni nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa

vigente. Con apposite norme regolamentari vengono disciplinate le modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché le forme di convenzionamento con altri comuni o l'affidamento di incarichi esterni.

Art. 41

- Il segretario comunale -

- 1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo regionale.
- 2. Il consiglio comunale può stipulare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
- 3. Il segretario comunale esercita le funzioni ed i compiti attribuitigli dalla legge.

Art. 42

- Vice segretario -

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario, nominato dal Sindaco tra i dipendenti appartenenti alla categoria D, in possesso di laurea idonea all'accesso in carriera dei segretari comunali, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario comunale, per coadiuvarlo nello svolgimento di tutte le sue funzioni o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, assumendone le funzioni previo provvedimento sindacale.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 43

- Titolari dei diritti (*) -

- 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo quanto disposto ai commi 2 e 3, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune:
- a) ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) agli stranieri e agli apolidi residenti nel comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- c) ai cittadini, agli stranieri ed apolidi residenti in altro comune, che nel comune di S. Giovanni in Marignano esercitino e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio, di età non inferiore ad anni sedici, che ne facciano richiesta.
- 2. La partecipazione all'istituto del referendum, previsto dall'articolo 47, è disciplinata dalle disposizioni di legge.
- 3. I diritti di partecipazione di cui all'articolo 50 sono riservati ai cittadini residenti e non residenti, agli stranieri ed apolidi di età inferiore ad anni 16.
- 4. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.
- (*) Articolo modificato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 28 febbraio 2006.

- Libere forme associative -

- 1. Il comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l'amministrazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
- 2. Il comune può istituire un albo di tutte le libere forme associative dei cittadini che ne facciano richiesta. E' condizione necessaria per ottenere l'iscrizione che l'associazione abbia una struttura democratica e finalità non contrastanti con l'interesse pubblico.
- 3. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il comune può istituire consulte tematiche, composte da gruppi o associazioni, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale.
- 4. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
- 5. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito regolamento che preveda:
 - a) criteri per l'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari;
 - b) criteri per la concessione in uso di beni pubblici;
 - c) la pubblicità degli statuti e dei bilanci delle associazioni o altri organismi privati
 - d) la definizione delle forme e modalità di controllo sull'utilizzo dei contributi
- 6. Annualmente la giunta rende pubblico, ai sensi di legge, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Art. 45

- Partecipazione popolare -

- 1. Tutti i soggetti di cui al precedente articolo 43, ad esclusione di quelli richiamati al comma 1 lettera d), possono proporre agli organi del comune petizioni, sottoscritte da almeno duecento aventi diritto e depositate presso la segreteria comunale. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta, che deve essere comunque resa entro sessanta giorni.
- 2. La conferenza dei capigruppo stabilisce quali petizioni siano avviate per il relativo esame alle commissioni consiliari competenti, se istituite, o in alternativa al consiglio comunale, in base ai criteri stabiliti dal regolamento.
- 3. Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico contenuto entro tre anni.
- 4. I soggetti di cui al comma 1 esercitano l'iniziativa sugli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di trecento firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, secondo modalità stabilite dal regolamento.
- 5. I medesimi soggetti, di cui al comma 1, possono presentare istanze ai competenti organi del comune nelle materie di competenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

6. Le istanze devono essere sottoposte all'esame del servizio competente, che deve compierne l'istruttoria entro il termine di trenta giorni e trasmetterle all'organo competente. Questo deve assumere le decisioni finali, entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione, nel caso in cui l'istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.

Art. 46

- Consultazione della popolazione -

- 1. Il comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici. Le forme di consultazione sono disciplinate dal regolamento.
- 2. La consultazione è indetta dal consiglio comunale su proposta della giunta, o di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale.
- 3. Il sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Art. 47

-Referendum -

- 1. Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale. I referendum possono essere consultivi, propositivi o abrogativi.
- 2. La competenza per l'indizione del referendum è attribuita al sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale. Per la proposta di referendum sono richieste cinquecento firme da parte degli aventi diritto. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi diritto.
- 3. Per l'autentica delle firme dei sottoscrittori e dei presentatori si applicano le disposizioni di legge.
- 4. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, lo statuto delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
 - b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - f) gli atti relativi al personale del comune;
 - g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
 - h) le espropriazioni per pubblica utilità;
 - i) questioni attinenti sanzioni amministrative;
 - j) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi.
- 5. E' vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.

- 6. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.
- 7. Presso il consiglio comunale agirà un'apposita commissione disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini procedendo: alla verifica della regolarità della presentazione delle firme, all'ammissibilità per materie considerate le limitazioni di cui al quarto comma, e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
- 8. Il consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi o abrogativi, e un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
- 9. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
- 10. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme del referendum e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

- Diritto di informazione -

- 1. Il comune garantisce l'informazione, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite il proprio sito internet, la stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.
- 2. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi con effetto di pubblicità legale sono assolti con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 49

- Articolazione del territorio -

- 1. Il territorio del comune di San Giovanni in Marignano è articolato nei seguenti quattro ambiti territoriali:
 - a) San Giovanni in Marignano
 - b) Montalbano
 - c) Pianventena
 - d) Santa Maria in Pietrafitta
- 2. I confini di ogni ambito territoriale sono definiti dalla cartografia allegata al presente statuto.
- 3. Il comune riconosce alla popolazione di ogni ambito territoriale la facoltà di organizzare il consiglio di frazione, cui è demandato il compito di rappresentare gli interessi locali.

- 4. Le modalità di istituzione del consiglio di frazione sono disciplinate dal regolamento.
- 5. Il consiglio di frazione, se istituito, è composto di 5 membri, nominati dal consiglio comunale sulla base delle designazioni effettuate dalla popolazione dell'ambito territoriale di riferimento. Le modalità di designazione dei consiglieri ed il funzionamento del consiglio sono stabiliti dal regolamento.
- 6. Il consiglio di frazione resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale che l'ha nominato. Per consentire la continuità di rappresentanza, la validità del consiglio di frazione è prorogata fino alla nomina del nuovo consiglio di frazione, ma fino ad un massimo di mesi 6 (sei) dalla elezione del consiglio comunale.
- 7. Il consiglio di frazione è un organismo rappresentativo, con potere consultivo e propositivo. Le modalità dell'esercizio del potere consultivo e propositivo, nel rapporto con la giunta e il consiglio comunale, sono stabilite dal regolamento.
- 8. Negli ambiti territoriali in cui non è stato istituito il consiglio di frazione, la giunta ed il consiglio comunale devono consultare la popolazione, mediante assemblea pubblica, nella fase di adozione degli strumenti programmatori generali e degli strumenti urbanistici.

- Consiglio comunale dei ragazzi -
- 1. Il comune, allo scopo di favorire nei ragazzi l'educazione alla cittadinanza attiva, promuove il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- 2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva su qualsiasi materia di competenza del consiglio comunale, con particolare riferimento alle seguenti: giochi, sport, tempo libero, politica ambientale, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, politiche giovanili e per gli anziani.
- 3. Le modalità di costituzione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabiliti attraverso progetti concordati con le istituzioni scolastiche.

TITOLO VI

FINANZA - CONTABILITÀ - CONTROLLO SULLA GESTIONE

Art. 51

- Attività finanziaria ed impositiva del comune -
- 1. Il comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
- 3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
- 4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

- Ordinamento contabile del comune -

1. L'ordinamento contabile del comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 53

- Programmazione di bilancio -

- 1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla giunta comunale e da questa presentati al consiglio comunale, secondo i termini e le modalità indicati dal regolamento di contabilità.
- 2. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al consiglio comunale, almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.
- 3. Prima della approvazione del bilancio di previsione del comune, devono essere attivate forme di consultazione con le organizzazioni della società civile, con particolare riguardo all'entità e al livello dei servizi in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.

Art. 54

- Rendiconto -

1. Il rendiconto del comune, con relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 55

- Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione -

- 1. Sulla base del bilancio annuale e pluriennale e del piano esecutivo di gestione, i responsabili dei servizi o i dirigenti sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.
- 2. Il piano esecutivo di gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione annuale, determinando gli obiettivi di gestione.
- 3. I responsabili dei servizi o i dirigenti, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.
- 4. A tal fine, è di competenza dei responsabili dei servizi o dei dirigenti la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione), in conformità al regolamento di contabilità.

- Controllo di gestione -

- 1. Il comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.
- 2. La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi, di rilevazione delle risorse utilizzate e degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

Art. 57

- Patrimonio -

- 1. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.
- 2. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.
- 3. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal regolamento comunale.

Art. 58

- Revisore dei conti -

- 1. Il consiglio comunale nomina il revisore dei conti a seguito della comunicazione, da prte della Prefettura Ufficio Territoriale di Governo, dell'esito della procedura di estrazione dall'elenco dei revisori di cui al DM Interno n.23/2012.
- 2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.
- 3. Non possono essere nominati revisori coloro che ricoprono lo stesso incarico presso aziende speciali e società in cui partecipi il comune.
- 4. Non possono essere inoltre nominati revisori i consiglieri comunali, coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l'amministrazione comunale e con le aziende speciali comunali, gli amministratori ed i dipendenti dell'istituto di credito concessionario e/o tesoriere del comune e coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
- 5. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro i termini di legge.
- 6. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto ed in ogni caso entro sessanta giorni dalla prima iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del consiglio comunale. Il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del collegio.

- Attività del collegio dei revisori -

- 1. Le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.
- 2. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono entro cinque giorni al consiglio comunale.
- 3. I revisori, collegialmente o per mandato collegiale, possono ottenere dal sindaco, dagli assessori e dai responsabili dei servizi o dirigenti notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.
- 4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli organi di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.
- 5. I revisori assistono alle sedute del consiglio comunale quando si discutono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Gli stessi possono essere invitati ad assistere alle sedute degli organi del comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
- 6. Con deliberazione di consiglio comunale possono essere ampliate le funzioni del collegio dei revisori con riferimento a specifiche esigenze dell'ente (*).
- (*) Comma aggiunto in seguito alle modificazioni introdotto dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 28 febbraio 2006.

Art. 60

- Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento -

- 1. Qualora nei termini fissati dalle disposizioni vigenti non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento come segue:
 - a) Il segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
 - b) Il sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo e degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali, Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni di legge in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi e quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.
 - c) Qualora il sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il segretario comunale informa dell'accaduto il prefetto, perchè provveda a nominare il commissario.
 - d) Il commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di

- previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
- e) Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
- f) Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, avviando tutte le procedure previste dalla legge.

TITOLO VII

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DIRITTO D'ACCESSO - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 61

- Diritto di accesso -

- 1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
- 2. Il comune garantisce l'accesso ai documenti amministrativi a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
- 3. Il regolamento:
- a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
- b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito;
- c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso;
- d) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Art. 62

- Partecipazione ai procedimenti amministrativi -

1. Nelle materie di propria competenza il comune assicura la facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.

- 2. La responsabilità del procedimento e la partecipazione degli interessati sono disciplinate da apposito regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- 3. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il Comune assicura il diritto degli interessati:
 - a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
 - b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.

- Tutela della riservatezza -

- 1. Nel trattamento dei dati personali il comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.
- 2. Ai fini di cui al primo comma il comune adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Art. 64

- Difensore civico -

- 1. Al fine di garantire i cittadini contro atti lesivi dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, può essere stipulata apposita convenzione con la Provincia per l'ufficio del difensore civico
- 2. La durata in carica e le modalità di nomina del difensore civico sono demandate alla convenzione di cui al precedente comma.
- 3. Il difensore civico interviene, su richiesta di cittadini singoli ed associati, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici di competenza comunale, in riferimento a provvedimenti, atti e comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti.
- 4. A tale scopo egli può invitare il responsabile del servizio o dirigente interessato a trasmettergli, entro un termine da lui fissato, documenti, informazioni e chiarimenti senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può altresì richiedere di procedere all'esame congiunto della pratica che è oggetto del suo intervento.
- 5. Acquisite le documentazioni e le informazioni necessarie, egli comunica al cittadino o all'associazione istante le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa.
- 6. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi procedurali rilevati, invitandolo a procedere ai necessari adeguamenti e, ove trattasi di ritardo, indicandogli un termine per l'adempimento.
- 7. Comunica altresì, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi riscontrati.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 65

- Revisione dello statuto -
- 1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le procedure di legge.
- 2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Art. 66

- Adozione dei regolamenti -
- 1. Il regolamento del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente statuto.
- 2. Gli altri regolamenti richiamati nel presente statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro due anni dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.
- 3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.

Art. 67

- Rinvio alla legge -
- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla normativa in materia di autonomie locali.